

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toiletta preparati e preparazioni cosmetiche

Considerazioni generali

Gli oli essenziali e le oleoresine d'estrazione della voce 3301 sono tutte ottenute per estrazione della materia vegetale. Il metodo d'estrazione utilizzato determina il tipo di prodotto ottenuto. Ad esempio, a seconda che sono ottenute per distillazione e trascinamento a mezzo di vapore d'acqua o per estrazione a mezzo di solventi organici, talune piante (ad esempio, la cannella) possono produrre sia un olio essenziale, sia una oleoresina d'estrazione.

Le voci 3303 a 3307 comprendono i prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di queste voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi (vedi nota 2 del capitolo).

I prodotti delle voci 3303 a 3307 restano classificati qui, anche se contengono, a titolo accessorio alcune sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono loro attribuite a titolo accessorio, proprietà profilattiche o terapeutiche (vedi nota 1 e) del capitolo 30). Tuttavia, i deodoranti di locali preparati, restano classificati nella voce 3307 anche se hanno proprietà disinfettanti più che accessorie.

Le preparazioni (per esempio, vernici) e i prodotti non mescolati (polvere di talco non profumata, terra da follone, acetone, allume, ecc.) che, oltre ad essere usati ai fini precedenti possono essere utilizzati per altri scopi, entrano nella presente voce nei soli casi indicati qui di seguito:

- a) Quando sono condizionati per la vendita al consumatore, con l'indicazione, per mezzo di etichette, di fogli illustrativi, o in altro modo, che essi sono destinati ad essere impiegati come prodotti di profumeria o da toiletta, come cosmetici o come deodoranti per locali.
- b) Oppure quando sono preparati in forme del tutto speciali che non lasciano alcun dubbio sulla loro destinazione agli stessi usi (sarebbe il caso, ad esempio, di vernice da unghie presentata in un flaconcino il cui tappo fosse munito del pennello destinato all'applicazione della vernice).

Questo capitolo non comprende:

- a) *La vaselina, diversa da quella atta ad essere utilizzata per la cura della pelle e condizionata per la vendita al minuto al fine di essere utilizzata per questo uso (n. 2712).*
- b) *Le preparazioni medicamentose utilizzate accessoriamente come prodotti di profumeria, come cosmetici o come preparazioni da toiletta (n. 3003 o 3004).*
- c) *Le preparazioni sotto forma di gel concepite per essere utilizzate nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per determinate parti del corpo durante operazioni chirurgiche o esami medici oppure come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici (n. 3006).*
- d) *I saponi e le carte, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnate o ricoperte di sapone o detergenti (n. 3401).*

3301. Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sotto-prodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

A. Oli essenziali, compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione.

Gli oli essenziali (designati anche con il nome di essenze) sono materie prime, di origine vegetale utilizzate in profumeria, in alcune industrie alimentari o in altre industrie. La loro composizione è generalmente molto complessa; vi si notano specialmente alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, esteri, fenoli e idrocarburi terpenici o terpeni, in quantità più o meno importanti. Gli oli essenziali sono compresi in questa voce anche quando sono stati deterpenati cioè quando sono stati privati dei loro costituenti terpenici che ne alterano l'aroma. La maggior parte di essi sono volatili e non macchiano la carta se non in modo passeggero.

Gli oli essenziali sono generalmente ottenuti, secondo i casi, con uno dei seguenti procedimenti:

- 1) Per spremitura (processo utilizzato specialmente per estrarre l'olio essenziale dalle scorze di limone).
- 2) Per distillazione in corrente di vapor d'acqua.
- 3) Per estrazione di prodotti vegetali freschi a mezzo di solventi organici, quali l'etere di petrolio, il benzene, l'acetone o il toluene o di fluidi supercritici quali l'anidride carbonica sotto pressione.
- 4) Per estrazione da soluzioni concentrate previste nella seguente parte B ed ottenute per "enfleurage" o macerazione.

Questa voce comprende ugualmente gli oli essenziali "concreti", chiamati pure "essenze concrete" o più semplicemente "concrete" e che sono ottenuti col processo descritto al paragrafo 3) precedente e che sono più o meno solidi secondo la proporzione di sostanze cerosi che contengono. Per eliminazione di queste cere, si ottengono le essenze assolute dette anche assolute o quintessenze che sono comprese in questa voce.

I resinoidi sono prodotti utilizzati principalmente come fissatori nell'industria dei profumi, dei cosmetici, dei saponi o degli agenti di superficie. Essi sono composti essenzialmente da sostanze non volatili e sono ottenuti per estrazione con l'aiuto di solventi organici o di fluidi supercritici a partire dai seguenti essudati:

- 1) sostanze resinose vegetali naturali secche non cellulari (ad esempio oleoresine o oleogommoresine naturali);
- 2) sostanze resinose animali naturali secche (p.es., castoro, zibetto o muschio).

Le oleoresine d'estrazione, conosciute ugualmente in commercio col nome di "oleoresine preparate" o "oleoresine di spezie", sono prodotti ottenuti da sostanze vegetali naturali gregge cellulari (generalmente spezie o piante aromatiche) per estrazione a mezzo di solventi organici o di fluidi supercritici. Questi estratti contengono principi odoriferi volatili (ad esempio: oli essenziali) e principi aromatizzanti non volatili (resine, oli grassi, costituenti pungenti) che definiscono l'odore o il sapore caratteristico della spezia o della pianta aromatica da ciò provengono. Detti prodotti sono utilizzati principalmente come agenti aromatizzanti nell'industria alimentare.

Sono esclusi da questa voce:

a) *Le oleoresine naturali (n. 1301).*

- b) *Gli estratti vegetali, non nominati né compreso altrove (ad esempio: oleoresine estratte in fase acquosa) che contengono ingredienti volatili e, generalmente (indipendentemente dalle sostanze odorifere) una proporzione molto più importante di altri costituenti della pianta n. 1302.*
- c) *Le materie coloranti di origine vegetale o animale (n. 3203).*

Il fatto che gli oli essenziali, i resinoidi, e le oleoresine d'estrazione, contengano, talvolta, piccole quantità di solventi provenienti dalla loro estrazione (ad esempio; alcole etilico) non incide sulla loro classificazione.

Gli oli essenziali, i resinoidi, e le oleoresine d'estrazione, semplicemente messi a tipo togliendo una parte degli ingredienti principali, restano classificati in questa voce a condizione che la composizione del prodotto messo a tipo rimanga nei limiti normali di questo tipo di olio allo stato naturale.

Tuttavia sono esclusi gli oli essenziali, i resinoidi e le oleoresine d'estrazione sottoposti a frazionamento o altrimenti modificati (ad eccezione della deterpenazione), in guisa che la composizione del prodotto risultante differisca sensibilmente da quella del prodotto originario (generalmente n. 3302).

Sono inoltre esclusi da questa voce i prodotti presentati con diluenti o supporti aggiunti quali oli vegetali, destrosio e amido (generalmente n. 3302).

Un elenco di alcuni dei principali oli essenziali, resinoidi od oleoresine d'estrazione è fornito nell'allegato alle note esplicative di questo capitolo.

- B. Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o in prodotti affini.

Questi prodotti provengono dall'estrazione, a mezzo di grassi, oli fissi, cere, ecc., delle essenze contenute nelle piante e nei fiori sia che questa operazione abbia avuto luogo a freddo o a caldo (processo dell'"enfleurage" oppure della macerazione o digestione). Questi prodotti si presentano dunque sotto forma di soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, ecc. I concentrati nei grassi sono designati commercialmente con la denominazione di pomate ai fiori. Le preparazioni per capelli sotto forma di pomate rientrano nella voce 3305.

- C. Sotto-prodotti terpenici.

Questa voce comprende i sottoprodotti terpenici separati dagli oli essenziali per distillazione frazionata o con qualsiasi altro procedimento. Questi sottoprodotti sono specialmente utilizzati per profumare alcuni saponi da toilette o come aromi per l'industria alimentare.

- D. Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali.

Le acque distillate aromatiche comprese in questa voce sono, in generale, ottenute direttamente distillando prodotti vegetali a mezzo di vapor d'acqua. Basta togliere, per decantazione, gli oli essenziali estratti; resta il prodotto acquoso della distillazione, cioè le acque distillate. Queste acque distillate che hanno trattenuto piccole quantità di oli essenziali, hanno il profumo dei prodotti vegetali trattati. Alcune di esse, ottenute da prodotti vegetali conservati nell'alcole, possono contenere, dopo distillazione, piccole quantità di alcole; altre possono contenere le quantità di alcole necessarie per assicurare la loro conservazione (ad esempio, acqua di amamelide).

Questa voce comprende ugualmente le soluzioni d'oli essenziali disciolti nell'acqua.

Questi prodotti sono ripresi in questa voce, anche quando sono mescolati tra di loro senza addizione d'altre sostanze o quando sono condizionati per la vendita al minuto come prodotti di profumeria o come medicinali.

Tra questi, si possono citare le acque distillate di fiori d'arancio, di rosa, di melissa, di menta, di finocchio, lauroceraso, di tiglio, amamelide, ecc.

Oltre le esclusioni citate precedentemente, sono esclusi dalla presente voce:

- a) *L'oleoresina di vaniglia, talvolta impropriamente denominata resinoide di vaniglia o estratto di vaniglia (n. 1302).*
- b) *I costituenti d'oli essenziali (per esempio, i terpeni isolati) o dei resinoidi che hanno il carattere di prodotti di costituzione chimica definita del capitolo 29, che siano stati isolati per il trattamento di queste sostanze o che siano stati ottenuti sinteticamente.*
- c) *I miscugli di oli essenziali tra loro, i miscugli di resinoidi fra loro, i miscugli di oleoresine d'estrazione fra loro, miscugli di oli essenziali e di resinoidi o di oleoresine d'estrazione o di ogni combinazione di questi prodotti nonché i miscugli a base di oli essenziali, di resinoidi o di oleoresine d'estrazione (veggasi la nota esplicativa della voce 3302).*
- d) *Le essenze di trementina, di legno di pino, o l'essenza di cartiera recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o altri trattamenti dei legni di conifere (n. 3805).*

3301.12 Ai fini della sottovoce 3301.12 il termine "arancio" non si applica ai mandarini (compresi le tangerine e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi.

Note esplicative svizzere

Per gli oli eterici, i resinoidi e le oleoresine estratte il rispettivo residuo di fabbricazione di solventi organici (p.es. alcool etilico) risultante dall'estrazione non può eccedere il 3 per cento in peso.

ALLEGATO

**Elenco dei principali oli essenziali, principali resinoidi e delle principali oleoresine d'estrazione
della voce 3301**

Oli eterici A cerò Aglìo Allorò Angelìca Anetò Anìce Arancio dolce (Portogallo) Assenzio B adiana Basilìco Bay (mircia) Benzoino Bergamotto Betulla Bigarade (arancio amaro) C ajepùt o caieput Camomilla Cananga (Kananga) Canfora Cannella Carvì Cassia lignea (cassia) Cedrato Cedro Chenopodio d'America (Semen-contra d'America) Cipresso Citronella Comino Conifere (aghi - eccetto il pino della voce 3805) Copaive D ragoncello E ucalipto F inocchio	G aggia Galanga (zenzero cinese) Gardenia Garofano Geranio palmarosa Giacinto Giaggiolo Giasmino Ginepro Ginestra Giunchiglia K uromoji L avanda Lavandina (lavanda falsa) Legno di rosa Limetta Limone Limongrass Linaloe Luppolo M acis Maggiorana Mandarino Mandorle amare Mawah (geranio del Kenia) Melissa Menta (menta piperita, menta crespa, ecc.) Mimosa Mirra Mirto Musco quercino N arciso Neroli (fiori d'arancio) Niauli o niauli Noce moscata	O rigano P almarosa Pasciuli Pepe nero Petitgrain Pimento Pompelmo Prezzemolo R osa Rosmarino Ruta S abina Salvia Sandalò Sassafrasso Sedano Seme santo (semencina) Senape Sermollino Shiu Spigo T anaceto Timo Tolù Tuia V aleriana Verbena Vetiver Violetta W intergreen Y lang-Ylang Z enzero
---	--	--

Resinoidi	Oleoresine d'estrazione	
Assa fetida	Alloro	Livesco
Balsamo della Mecca	Aneto	Luppolo
Balsamo del Perù	Anice	Macis
Benzoino	Barba forte (Armoraccia o radice forte)	Maggiorana
Castoreo	Basilico	Origano
Cipollina	Bay (mircia)	Paprica
Copaive	Cannella	Pigmento
Elemi	Capsicum	Pepe nero
Galbano	Cardamomi	Rosmarino
Labdano	Carote	Salvia
Mastiche	Cassia	Santoreggia
Muschio	Copaive	Sedano
Mirra	Coriandolo	Senape
Olibano	Cubeba	Sermollino
Opoponaco	Cumino	Vaniglia selvatica
Storace	Curcuma	Zenzero
Tolù	Dragoncello	
	Fieno greco (trigonella)	
	Finocchio	
	Galanga (zenzero cinese)	
	Garofano	
	Ginepro	
	Grana Paradisi (Meleguetta)	

3302. Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande

Questa voce comprende, a condizione che abbiano il carattere di materie di base per le industrie dei profumi, per le industrie alimentari (in pasticceria, nella fabbricazione dei confetti, per aromatizzare le bevande, ecc.) o per altre industrie, in particolare, per saponifici:

- 1) I miscugli d'oli essenziali tra di loro.
- 2) I miscugli di resinoidi tra di loro.
- 3) I miscugli di oleoresine d'estrazione.
- 4) I miscugli di sostanze aromatiche artificiali fra loro.
- 5) I miscugli di sostanze odorifere di spezie diverse (oli essenziali, resinoidi, oleoresine d'estrazione o sostanze odorifere artificiali).
- 6) I miscugli di una o più sostanze odorifere (oli essenziali, resinoidi, oleoresine d'estrazione o sostanze odorifere artificiali) combinate a diluenti o a supporti aggiunti quali olio vegetale, destrosio o amido.

- 7) I miscugli, anche combinati ad un diluente o a un supporto, oppure contenenti alcole, di prodotti di altri capitoli (ad esempio: spezie) con una o più sostanze odorifere (oli essenziali, resinoidi, oleoresine d'estrazione o sostanze aromatiche artificiali a condizione che dette sostanze costituiscano l'elemento o gli elementi di base di tali miscugli.

Sono anche miscugli di questa voce, i prodotti ottenuti mediante estrazione di uno o di diversi ingredienti degli oli essenziali, dei resinoidi o delle oleoresine d'estrazione in guisa che la composizione del prodotto risultante differisca sensibilmente da quella del prodotto originario. Trattasi, ad esempio, dell'olio di mentone (ottenuto dall'olio di menta piperita, dal quale il congelamento seguito dal trattamento con acido borico permette di estrarre la maggior parte del mentolo, e che contiene, in particolare, 63 % di mentone e 16 % di mentolo), dell'olio di canfora bianco (ottenuto dall'olio di canfora, dal quale il congelamento e la distillazione permettono di estrarre la canfora ed il safrolo, e che contiene da 30 % a 40 % di cineolo e anche, dipentene, pinene, confene, ecc.), e del geraniolo (ottenuto mediante distillazione frazionata dell'olio di citronella e che contiene da 50 % a 77 % di geraniolo, nonché una quantità variabile di citronellolo e di nerolo).

Appartengono in particolare a questa voce le basi per profumi che consistono miscugli di oli essenziali e di fissatori e che sono pronti per l'uso soltanto dopo l'aggiunta di alcole. Sono anche da classificare in questa voce le semplici soluzioni in un alcole (etilico, isopropilico, ecc.) di una o più sostanze odorifere naturali o artificiali, soltanto se dette soluzioni costituiscono materie di base per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie.

Questa voce comprende pure le altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande. Queste preparazioni possono essere di tipo alcoliche o meno. Esse devono essere a base di una o più sostanze odorifere citate nella nota 2 di questo capitolo e servire in primo luogo ad aromatizzare le bevande e secondariamente a conferire loro il sapore. Tali preparazioni contengono in generale una quantità relativamente minima di sostanze odorifere che caratterizzano una bevanda particolare; esse possono anche contenere succhi, acidulanti, dolcificanti, ecc., a condizione di conservare il loro carattere essenziale di sostanze odorifere.

Sotto questa forma, tali preparazioni non sono destinate ad essere consumate come bevande distinguendosi così dalle bevande previste al capitolo 22.

Sono escluse da questa voce le preparazioni composte alcoliche o meno, dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande, a base di sostanze diverse dalle sostanze odorifere citate nella nota 2 di questo capitolo (n. 2106, a meno che non rientrino in un'altra voce più specifica della nomenclatura).

3303. Profumi e acque da toeletta

Questa voce comprende i profumi, presentati sotto forma di liquidi, di creme o di concreti (compresi gli sticks), e le acque da toletta, la cui funzione principale è di profumare il corpo.

I profumi propriamente detti, designati anche col nome di estratti consistono generalmente in oli essenziali, in essenze concrete di fiori, in essenze assolute o in miscugli di sostanze odorifere artificiali, disciolti in un alcole di alta gradazione. Queste composizioni sono ordinariamente completate da additivi (odori leggeri) e un fissatore o stabilizzatore.

Le acque da toletta ad esempio - acqua di colonia, acqua di lavanda - (da non confondere con le acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali della voce 3301), diverse dai profumi propriamente detti per la loro debole concentrazione di oli essenziali, ecc. e per il titolo generalmente meno elevato dall'alcole impiegato.

Questa voce non comprende:

- a) *Gli aceti da toletta (n. 3304).*
- b) *Le lozioni dopobarba e i deodoranti per il corpo (n. 3307).*

3304. Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure

A. Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare

Sono compresi in questo gruppo:

- 1) I rossetti per labbra e altri prodotti per il trucco delle labbra.
- 2) L'ombretto, il mascara, le matite per sopracciglia e altri prodotti per il trucco degli occhi.
- 3) Gli altri prodotti di bellezza o per il trucco preparati e le preparazioni per la cura e la conservazione della pelle, altri che i medicinali, come: i fondi tinta, le polveri dette di riso, anche compatte, le polveri per neonati (comprese le polveri di talco non mescolate, né profumate, condizionate per la vendita al minuto), le altre polveri e i belletti, i latti di bellezza o latti da toletta, le lozioni toniche o le lozioni per il corpo; la vaselina condizionata per la vendita al minuto e destinata alla cura della pelle; i gel somministrabili tramite iniezione subcutanea per sopprimere le rughe e ridare volume alle labbra (compresi quelli contenenti acido ialuronico); le preparazioni per il trattamento dell'acne (diverse dai saponi della voce 3401) che sono destinate principalmente a pulire la pelle e non contengono ingredienti attivi in quantità sufficiente per poter essere considerate come aventi un'azione essenzialmente terapeutica o profilattica sull'acne; gli aceti da toletta che sono miscele d'aceto o d'acido acetico e alcole profumato.

Questo gruppo comprende pure le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare.

B. Preparazioni per manicure e pedicure.

Questo gruppo comprende le polveri e gli smalti per le unghie, i solventi per gli smalti da unghie, le preparazioni atte a togliere le pellicine e le altre preparazioni per manicure e pedicure.

Sono esclusi da questa voce:

- a) *Le preparazioni medicamentose destinate a trattare certe malattie della pelle, come per esempio le pomate per il trattamento dell'eczema (n. 3003 o 3004).*
- b) *I deodoranti per i piedi come pure le preparazioni per il trattamento delle unghie degli animali (n. 3307).*
- c) *Le unghie artificiali (di materia plastica, n. 3926; di altre materie, classificazione secondo la materia costitutiva).*

3305. Preparazioni per capelli

Questa voce comprende:

- 1) Gli shampoo contenenti sapone o altri agenti organici di superficie (vedi Nota 1 c) del capitolo 34), e gli altri shampoo. Tutti questi shampoo possono contenere, a titolo secondario, delle sostanze farmaceutiche o disinfettanti oppure presentare delle proprietà terapeutiche o profilattiche (v.a. nota 1 e) del cap. 30).

Questa voce comprende anche gli shampoo contenenti sapone o altri agenti organici di superficie aventi usi complementari come sapone liquido, preparazione per lavare la pelle o bagnoschiuma.

- 2) Le preparazioni per l'ondulazione o la stiratura permanenti.
- 3) Le lacche per capelli.

- 4) Le altre preparazioni destinate a essere applicate sui capelli come la brillantina; gli oli, le pomate, i fissatori; le tinture e i prodotti decoloranti per capelli; i risciacquacreme.

Le preparazioni destinate a essere applicate sulle parti pelose del corpo altre che il cuoio capelluto rientrano nella voce 3307.

3306. Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentari), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

Questa voce comprende le preparazioni per l'igiene della bocca e dei denti quali:

- I) I dentifrici di ogni genere:
 - 1) La pasta dentifricia e le altre preparazioni per i denti. Si tratta di sostanze o di preparazioni da utilizzare con uno spazzolino da denti, che servono a pulire o a lasciare le superfici accessibili dei denti oppure ad altri scopi, quali la cura profilattica contro le carie.

La pasta dentifricia e le altre preparazioni per i denti restano classificate in questa voce anche se contengono agenti con proprietà abrasive oppure siano anche utilizzate dai dentisti.

 - 2) Le preparazioni per pulire o lucidare le dentiere, anche se contengono prodotti con proprietà abrasive.
- II) I prodotti per sciacquare la bocca e quelli contro l'alito cattivo.
 - III) Le polveri, creme e compresse per facilitare l'aderenza delle dentiere.

Rientrano ugualmente in questa voce i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentari), in imballaggi singoli per la vendita al minuto (fili dentari).

3307. Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

Questa voce comprende:

- I) Le preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, come per esempio le creme e schiume da barba, anche contenenti sapone o altri agenti organici di superficie (vedi nota 1 c) del capitolo 34); le lozioni dopobarba, le pietre di allume e le matite emostatiche.
- I saponi da barba in blocchi rientrano nella voce 3401.*
- II) I deodoranti per il corpo e prodotti antitraspiranti.
 - III) Le preparazioni per bagni come i sali profumati e le preparazioni per bagni di schiuma, pure contenenti sapone o altri agenti organici di superficie (vedi nota 1 c) del capitolo 34).

Le preparazioni per la pulizia della pelle nelle quali la componente attiva è costituita in parte o interamente da agenti organici tensioattivi sintetici che possono essere associati a del sapone in qualsiasi proporzione, presentate sotto forma di liquido o di crema e condizionate per la vendita al minuto sono classificate nella voce 3401. Qualora non fossero condizionate per la vendita al dettaglio rientrano nella voce 3402.

- IV) Le preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifiche per cerimonie religiose.

- 1) Le preparazioni utilizzate per profumare i locali e le preparazioni odorifiche per cerimonie religiose. Agiscono generalmente per evaporazione combustione, come l'Agarbatti. Possono presentarsi sotto forma di liquidi, polveri, coni, carta impregnata, ecc. Talune di queste preparazioni sono impiegate per coprire gli odori.

Le candele profumate sono escluse da questa voce (n. 3406).

- 2) Deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti.

I deodoranti preparati per locali, consistono essenzialmente in sostanze (per esempio metacrilato di laurile) che agiscono per via chimica sugli odori da eliminare o altre sostanze destinate a assorbire fisicamente gli odori mediante le forze di attrazione di Van der Waals. Nella loro confezione per la vendita al minuto, queste preparazioni, sono generalmente presentate in recipienti aerosol.

Rientrano ugualmente in questa voce i prodotti come il carbone attivo, condizionato per la vendita al minuto come deodorante per frigoriferi, automobili, ecc.

V) Altri prodotti come:

- 1) I depilatori.
- 2) I sacchetti contenenti parti di pianta aromatica utilizzati per profumare gli armadi da biancheria.
- 3) Le carte profumate e le carte impregnate di prodotti cosmetici.
- 4) Le soluzioni per vetri aderenti e per occhi artificiali. Può trattarsi di soluzioni disinfettanti, di pulizia, d'immersione o di soluzioni per migliorare il benessere.
- 5) Le ovatte, feltri e stoffe non tessute impregnate o ricoperte di profumi o prodotti cosmetici.
- 6) I prodotti da toletta preparati per animali, come gli sciampo per cani e i bagni per migliorare il piumaggio degli uccelli.
- 7) Le soluzioni di cloruro di sodio condizionate per la vendita al dettaglio da usare a scopi igienici, diverse da quelle medicinali o farmaceutiche, anche asettiche.